



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (PROFUMO)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (ORNAGHI)
e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione (RICCARDI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2012

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	12
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	16
Disegno di legge	»	21
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale e facente fede	»	24
Testo dell'Accordo facente fede in caso di divergenze relative all'interpretazione	»	31

ONOREVOLI SENATORI. -

1. SCOPO, PORTATA E MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO

Le già ottime relazioni diplomatiche fra l'Italia e la Corea del Sud vivono un momento particolarmente dinamico, positivo e fruttuoso. La visita di Stato del Presidente Napolitano del 13-16 settembre 2009 ha segnato il coronamento dell'eccellente collaborazione sul piano politico, sia a livello bilaterale, sia sotto il profilo del coordinamento del G20. Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, senatore Mario Monti, ha incontrato il Presidente della Repubblica di Corea Lee Myung-bak, a margine del Vertice sulla Sicurezza Nucleare tenutosi a Seoul il 26-27 marzo 2012.

La celebrazione, nel 2004, del 120° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Corea, ha inoltre fornito l'occasione per organizzare una serie di eventi e manifestazioni di promozione dell'immagine dell'Italia sia sotto il profilo culturale, sia sotto quello economico-commerciale. Nel 2008 si è tenuta la rassegna «Italia in Corea» e nel 2011 una missione imprenditoriale italiana.

Uno dei *volet* principali dell'attuale iniziativa diplomatica italiana verso la Corea del Sud è rappresentato dalla volontà di rafforzare la collaborazione culturale fra i due Paesi. In tale senso l'Accordo permetterebbe a Italia e Corea del Sud di avere uno strumento giuridico aggiornato per dare vita a nuove forme di cooperazione culturale.

Le basi della collaborazione culturale fra Italia e Corea risiedono nel precedente Accordo culturale, firmato a Seoul il 16 giugno 1960. A tale Accordo hanno fatto seguito i vari Protocolli esecutivi di collaborazione

culturale di cui il più recente è l'VIII Protocollo, firmato a Roma il 12 dicembre 2006, valido fino al 2009.

In questo contesto la proposta di un nuovo Accordo risponde alle seguenti esigenze:

a) sostituire l'Accordo di cooperazione culturale, firmato a Seoul il 16 giugno 1960, che è sprovvisto di copertura finanziaria;

b) adattare i contenuti dell'Accordo del 1960 alle nuove caratteristiche e ai bisogni degli scambi culturali, nonché alla crescente importanza che essi stanno assumendo nelle relazioni internazionali.

2. ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

Il testo è composto da un breve preambolo e da 22 articoli.

Il Preambolo esprime il comune desiderio di promuovere la cooperazione culturale in senso lato nelle arti, nella cultura, nell'istruzione, nello sport, per il patrimonio culturale ed archeologico, per i giovani.

L'articolo 1 enuncia i principi di base: la cooperazione, oltre a dover essere paritaria e favorevole per entrambe le parti, dovrà aver luogo nel rispetto della normativa in vigore nei rispettivi Paesi.

L'articolo 2 promuove la cooperazione bilaterale e multilaterale, anche nel quadro di organizzazioni internazionali.

L'articolo 3 sostiene le iniziative di ciascuna delle Parti contraenti rivolte ad incoraggiare lo studio e la diffusione delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra.

L'articolo 4 descrive i mezzi utili per migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione al fine di poter giungere ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di istruzione.

L'articolo 5 incoraggia il sostegno di ciascuna Parte sul proprio territorio alle istituzioni culturali dell'altra Parte e auspica un accordo sulle strutture necessarie per tali istituzioni.

L'articolo 6 promuove la collaborazione ed i contatti tra le rispettive università, descrivendo le forme che tali contatti possono assumere.

L'articolo 7 descrive le forme e le finalità delle collaborazioni dirette tra gli enti governativi competenti in materia di arti visive, dello spettacolo, letteratura e architettura.

L'articolo 8 favorisce la collaborazione attraverso promozioni di progetti comuni e produzioni cinematografiche.

L'articolo 9 incoraggia la traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell'altro Paese.

L'articolo 10 richiama la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale.

L'articolo 11 promuove la tutela del patrimonio e del paesaggio culturale attraverso la cooperazione diretta fra musei e istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio.

L'articolo 12 enumera i modi con cui si può promuovere la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e archeologico.

L'articolo 13 descrive i criteri e le modalità nell'assegnazione di borse di studio.

L'articolo 14 richiama la necessità di collaborare per prevenire ed eliminare il traffico illegale di beni culturali.

L'articolo 15 tratta il tema dei diritti umani.

L'articolo 16 descrive metodi e modi per la promozione della cooperazione nei settori dei giovani e dello sport.

L'articolo 17 incoraggia gli scambi nel settore della filmografia, della radio e della televisione.

L'articolo 18 prevede anche, di mutuo assenso, il sostegno delle due Parti a progetti con istituzioni di un Paese terzo.

L'articolo 19 descrive le funzioni e gli aspetti organizzativi di una Commissione mista per la cooperazione culturale.

L'articolo 20 tratta il tema delle controversie che potrebbero ingenerarsi dall'attuazione dell'Accordo e della loro risoluzione individuandone le modalità di soluzione.

L'articolo 21 descrive la procedura per modificare l'Accordo.

L'articolo 22 riguarda gli aspetti dell'entrata in vigore e della rescissione dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo con la Repubblica di Corea in materia di collaborazione culturale comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 3.

Per sostenere ed incoraggiare lo studio, la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana in Corea, si prevedono le seguenti iniziative così quantificate

Contributi ad istituzioni universitarie coreane per la creazione e il funzionamento di cattedre di lingua italiana (MAE)	euro	10.000,00
Contributi ad istituzioni locali per la realizzazione di corsi e seminari di formazione ed aggiornamento di docenti coreani di lingua italiana (MAE)	»	5.000,00
Spese per forniture librerie, materiale didattico ed audiovisivo ad università coreane quale supporto per l'insegnamento della lingua italiana (MAE)	»	6.000,00
Totale onere (articolo 3) da iscrivere sul bilancio MAE		euro 21.000,00

Articolo 4.

Per intensificare la collaborazione nel campo dell'istruzione, mediante lo scambio di esperti e di informazioni sui rispettivi ordinamenti scolastici, è prevista ogni tre anni l'invio di una missione in Corea di 2 funzionari appartenenti all'area della dirigenza, 1 del MAE e 1 del MIUR per 4 giorni con i seguenti oneri (la prima missione sarà inviata a Seoul nel 2014)

Spese di viaggio per 2 biglietti Roma/Seoul/Roma (euro 1.400,00 x 2 persone)	euro	2.800,00
Spese di pernottamento (euro 150,00 x 4 giorni x 2 persone)	»	1.200,00
Spese di vitto (euro 60,00 x 4 giorni x 2 persone)	»	480,00
Totale onere (articolo 4) (solo per l'anno 2014) di cui euro 2.240,00 da iscrivere sul bilancio del MAE ed euro 2.240,00 da iscrivere sul bilancio del MIUR		euro 4.480,00

Articolo 5.

Allo scopo di sviluppare la collaborazione accademica tra i due Paesi attraverso la stipula di intese fra università, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte, si prevedono le attività di seguito indicate

Per intensificare la cooperazione fra le Istituzioni universitarie dei due Paesi si prevede il finanziamento di convenzioni universitarie, con il seguente onere complessivo (MIUR) euro 15.000,00

Per gli scambi di docenti e ricercatori universitari vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative di precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sotto indicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

2 docenti coreani in Italia per soggiorni di 8 giorni
(MAE) (euro 120,00 x 8 giorni x 2 persone) euro 1.920,00

Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l'Italia possa inviare in Corea 2 docenti universitari. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spesa per 2 biglietti Roma/Seoul/Roma (euro 1.400,00
x 2 persone) (MIUR) euro 2.800,00

Totale onere (articolo 5) di cui euro 1.920,00
da iscrivere sul bilancio del MAE
ed euro 17.800,00 da iscrivere sul bilancio del MIUR euro 19.720,00

Articolo 6.

Gli eventuali oneri discendenti dalla collaborazione ed i contatti diretti tra le rispettive università ed altri istituti di insegnamento superiore o specializzato di cui al presente articolo saranno posti a carico degli stessi enti effettivamente interessati alla realizzazione di queste iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Articolo 7.

Per realizzare la collaborazione nel campo delle arti visive, attraverso iniziative di rilievo nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, si prevede la spesa complessiva (MAE) euro 100.000,00

Totale onere (articolo 7)
da iscrivere sul bilancio del MAE euro 100.000,00

Articolo 8.

Per promuovere l'attività cinematografica tra i due Paesi, attraverso l'invio di delegazioni e la partecipazione a manifestazioni di rilievo, si prevedono i seguenti oneri

Invio a Seoul di una delegazione di 3 rappresentanti italiani per un periodo di 6 giorni:

Spese di viaggio per 3 biglietti e Roma/Seoul/Roma (euro 1.400,00 x 3 persone) (MBAC)	euro	4.200,00
Spese di pernottamento (euro 150,00 x 6 giorni x 3 persone) (MBAC)	»	2.700,00
Spese di vitto (euro 60,00 x 6 giorni x 3 persone) (MBAC)	»	1.080,00
Per la realizzazione di eventi di interesse reciproco nel settore della cinematografia, si prevede una spesa complessiva di (MBAC)	»	<u>12.020,00</u>
Totale onere (articolo 8) da iscrivere sul bilancio del MBAC		euro <u><u>20.000,00</u></u>

Articolo 9.

Al fine di promuovere in Corea la collaborazione in campo editoriale, promuovendo la traduzione e la pubblicazione del libro italiano si prevedono i seguenti oneri:

(MAE)	euro	<u>5.000,00</u>
Totale onere (articolo 9) da iscrivere sul bilancio del MAE		euro <u><u>5.000,00</u></u>

Articolo 11.

Allo scopo di promuovere la collaborazione tra musei e biblioteche dei due Paesi, attraverso lo scambio di documentazione e di esperti, sono previste le seguenti attività con i rispettivi oneri.

Per gli scambi degli esperti vale il principio per il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente

Musei:

Spese di soggiorno per 1 esperto coreano (euro 120,00 al giorno x 7 giorni)	euro	840,00
Spese di viaggio per 1 esperto italiano (biglietto Roma/Seoul/Roma)	»	1.400,00

Biblioteche:

Spese di soggiorno per 1 bibliotecario coreano (euro 120,00 al giorno x 7 giorni)	euro	840,00
Spese di viaggio per 1 bibliotecario italiano (biglietto Roma/Seoul/Roma)	»	<u>1.400,00</u>
Totale onere (articolo 10)		
da iscrivere sul bilancio del MBAC	euro	<u><u>4.480,00</u></u>

Si precisa che gli auspici di cooperazione diretta tra istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale di cui al presente articolo avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa.

Articolo 12.

Le attività relative alla cooperazione nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia di cui al presente articolo sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti Amministrazioni (MBAC), pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

ARTICOLO 13.

Relativamente alla concessione di borse di studio a studenti coreani, si prevede che l'Italia possa assegnare ogni anno 56 mensilità di borse di studio con i seguenti oneri:

Borsellino mensile (euro 620,00 x 56 mensilità)	euro	<u>34.720,00</u>
Totale onere (articolo 13)		
da iscrivere sul bilancio del MAE	euro	<u><u>34.720,00</u></u>

Articolo 14.

Le attività relative alla prevenzione e contrasto al traffico illecito di opere d'arte e beni culturali di cui al presente articolo sono già svolte nell'ambito delle attività istituzionali delle competenti Amministrazioni (MBAC), pertanto non determinano nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Articolo 15.

Si precisa che gli auspici di collaborazione nello scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà politiche e civili, nonché pari opportunità di genere e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche, di cui al presente articolo avranno eventuali esiti operativi nel relativo Programma esecutivo esclusivamente in presenza di effettive disponibilità finanziarie, riferite alla gestione ordinaria dei competenti capitoli di spesa.

Articolo 16.

Allo scopo di favorire lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della gioventù si prevedono i seguenti oneri:

Contributi per la realizzazione di progetti di scambi giovanili tra associazioni ed enti dei due Paesi, che verranno inseriti in un eventuale futuro Programma (MAE)

euro 50.000,00

Totale onere (articolo 16)
da iscrivere sul bilancio del MAE

euro 50.000,00

Articolo 17.

Gli eventuali oneri discendenti dall'incoraggiamento di ogni forma di scambio e collaborazione promosso dalle Parti contraenti nel settore della filmografia, della radio e della televisione, di cui al presente articolo saranno posti a carico degli stessi enti effettivamente interessati alla realizzazione di queste iniziative. Da tale previsione non derivano pertanto nuovi oneri a carico del bilancio statale.

Articolo 18.

L'impegno delle Parti contraenti a sostenere congiuntamente progetti di cooperazione culturale tra le istituzioni ed organizzazioni dei due Paesi e quelle di un Paese terzo di cui al presente articolo resta subordinato alla sottoscrizione di ulteriori protocolli ed alla presenza di eventuali fondi disponibili.

Articolo 19.

Per l'esame dei programmi esecutivi viene costituita una Commissione mista incaricata di redigere i Protocolli esecutivi, che si riunirà ogni tre

anni alternativamente in Italia e in Corea. Nell'ipotesi dell'invio in missione di 3 funzionari, appartenenti all'area della dirigenza, di cui 1 del MAE, 1 del MIUR ed 1 del MBAC per un periodo di 4 giorni, la relativa spesa viene così quantificata (solo per l'anno 2014):

Spese di viaggio per 3 biglietti aerei Roma/Seoul/Roma (euro 1.400,00 x 3 persone)	euro	4.200,00
Spese di pernottamento (euro 150,00 x 4 giorni x 3 persone)	»	1.800,00
Spese di vitto (euro 60,00 x 4 giorni x 3 persone)	»	<u>720,00</u>
Totale onere (articolo 19) (solo per l'anno 2014)		
di cui euro 2.240,00 da iscrivere sul bilancio del MAE ed euro 2.240,00 da iscrivere sul bilancio del MIUR ed euro 2.240,00 da iscrivere sul bilancio del MBAC		
	euro	<u><u>6.720,00</u></u>

Pertanto l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2012 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere per euro 17.800,00 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 22.280,00 per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per euro 24.480,00 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 26.720,00 per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, per euro 212.640,00 per gli anni 2012 e 2013 e per euro 217.120,00 per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri è il seguente:

Articolo	2012	2013	2014
Articolo 3	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Articolo 4	-	-	4.480,00
Articolo 5	19.720,00	19.720,00	19.720,00
Articolo 7	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Articolo 8	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Articolo 9	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Articolo 11	4.480,00	4.480,00	4.480,00
Articolo 13	34.720,00	34.720,00	34.720,00
Articolo 16	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Articolo 19	-	-	6.720,00
TOTALE	254.920,00	254.920,00	266.120,00

Per l'applicazione della clausola di salvaguardia i programmi e le missioni da considerare sono: il programma «Cooperazione in materia culturale» e il programma «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del MIUR; il programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», il programma «Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» ed il programma «Tutela delle belle arti, dell'architettura e dell'arte contemporanea; tutela e valorizzazione del paesaggio» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del MBAC, il programma «Promozione del Sistema Paese» della missione «L'Italia in Spa e nel mondo» dello stato di previsione del MAE.

Si fa presente infine che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente allo scambio di esperti e docenti, alla concessione delle borse di studio, alle riunioni e loro durata, allo scambio di mostre, alla realizzazione di eventi culturali e di iniziative scientifiche, nonché alle iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Corea, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si precisa infine che eventuali ulteriori oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo, non quantificati nella relazione tecnica, saranno finanziati con gli stanziamenti ordinari di bilancio.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo*

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di adeguare il vigente quadro normativo bilaterale in materia di promozione culturale e ad divenire ad una nuova formulazione dello stesso, in quanto non più compatibile con le nuove forme e tecnologie di comunicazione, mirando anche a sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che da un lato evolve più rapidamente che in passato, e dall'altro conosce un significativo incremento dei rapporti politici al più alto livello, come negli ultimi anni.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo nazionale è attualmente costituito dall'Accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, firmato a Seoul il 16 giugno 1960 ed entrato in vigore il 17 maggio 1970.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti. Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Corea, l'Accordo culturale del 1960.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione*

Resta salva la possibilità per le autonomie locali di intrattenere relazioni con un Paese terzo inserito tra le economie emergenti.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa*

Trattandosi di ratifica di un Trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non esiste attualmente all'esame del Parlamento alcun disegno di legge di iniziativa parlamentare assegnato alla Commissione affari esteri in materia analoga al presente Accordo.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

PARTE II. - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo progetto*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti l'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali multilaterali in materia.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto*

Non si ha notizia in merito ad indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Con l'entrata in vigore del presente atto normativo non sarà più vigente, nelle relazioni bilaterali con la Corea del Sud, l'Accordo culturale del 1960.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche il carattere integrativo o correttivo*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di Accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente. La costituzione di una Commissione Mista (articolo 19 dell'Accordo), preposta alla sua corretta attuazione, consente da una parte di applicare soddisfacentemente l'Accordo e dall'altra di sorvegliarne gli sviluppi anche dal punto di vista finanziario e normativo.

Ai sensi dell'articolo 19 dell'Accordo in oggetto, l'attuazione del medesimo è demandata all'istituzione di una Commissione Mista per la collaborazione in materia culturale. Tale Commissione elaborerà Programmi esecutivi pluriennali tratterà tutte le tematiche di collaborazione in ambito culturale tra le Parti contraenti.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente*

La materia è attualmente disciplinata dall'Accordo tra l'Italia e la Corea, firmato a Seoul il 16 giugno 1960 ed entrato in vigore il 17 maggio 1970.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione*

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di adeguare il vigente quadro normativo bilaterale in materia di promozione culturale e addivenire ad una nuova formulazione dello stesso, in quanto non più compatibile con le nuove forme e tecnologie di comunicazione, mirando anche a sostenere, valutare ed aggiornare iniziative comuni in un contesto che da un lato evolve più rapidamente che in passato, e dall'altro conosce un significativo incremento dei rapporti politici al più alto livello, come negli ultimi anni.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo*

L'Accordo risponde alla necessità di abrogare un atto normativa ormai obsoleto (risalente al giugno 1960) e di soddisfare l'esigenza di costituire, promuovere, sostenere e aggiornare iniziative comuni nei settori delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico e degli scambi tra i giovani. Il nuovo Accordo vuole altresì individuare i mezzi di copertura finanziaria, non previsti dal precedente Accordo di cooperazione culturale del 16 giugno 1960. L'obiettivo generale è quello di consolidare i legami di amicizia e di comprensione reciproca, preso atto della necessità di sopperire alla carenza di strumenti a ciò deputati; nello specifico, di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre ogni forma di cooperazione nella cultura, e nell'istruzione, nonché lo sviluppo degli scambi di tipo culturale, artistico, archeologico, scolastico e accademico tra i due Paesi coinvolgendo sia soggetti sia soggetti privati, tenuto anche conto delle positive ricadute che l'Accordo determinerà nell'incremento dei flussi socio economici tra Italia e Corea del Sud.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento

Le ragioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo vanno ricercate nel sempre più intenso sviluppo delle relazioni tra i due Paesi, e in particolare nella volontà da parte italiana e coreana di dare vita ad uno strumento giuridico aggiornato di cooperazione che permetta di colmare il *gap* di reciproca conoscenza che persiste fra i due Paesi. L'obiettivo generale è pertanto quello di determinare un effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi nei campi delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico e nel settore giovanile, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi e verificandone attraverso appositi indicatori (quali ad es. la mobilità di artisti, studenti, dottorandi e docenti) il grado di raggiungimento sia in un'ottica di breve periodo sia in una di medio e lungo termine.

La Corea del Sud, oggi 12^a potenza economica mondiale e settimo maggiore esportatore a livello mondiale, vanta un PIL procapite più alto della media europea (31.750 dollari contro 31.550).

L'economia del Paese, quasi totalmente privo di materie prime, è trainata dai settori chiave dell'industria nazionale (cantieristica navale, semiconduttori, elettronica di consumi ed automobili), e basa la propria ricchezza interamente sui processi di lavorazione e trasformazione industriale. L'interscambio commerciale bilaterale tra Italia e Corea è in costante crescita e nel 2011 ha raggiunto gli 8,47 miliardi di dollari statunitensi (USD), di cui 4,37 miliardi di dollari di esportazioni italiane in Corea (+ 17,4 per cento) e 4,10 miliardi USD (+ 15,1 per cento) di importazioni coreane in Italia. In ambito europeo, l'Italia è il quarto Paese fornitore dopo Germania, Francia e Olanda e il quinto acquirente.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti di raggiungimento

L'Accordo definisce il quadro delle relazioni e attività di cooperazione culturale fra Italia e Corea del Sud, e coinvolge per la parte italiana come soggetti diretti il Ministero degli affari esteri il Ministero per i beni e le attività culturali. Come soggetti indiretti sono coinvolti per la parte italiana anche Università, istituti di ricerca, musei, enti governativi competenti in materia di arti visive, dello spettacolo, letteratura e architettura e organizzazioni pubbliche e private competenti in materia di questioni giovanili.

A beneficiare dell'Accordo saranno pertanto artisti, studenti, dottorandi, docenti, università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei campi della cultura e dell'istruzione.

SEZIONE 2. - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero degli affari esteri (Direzione generale per la promozione del sistema Paese e la Direzione generale per l'Unione europea) in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero per i beni e le attività culturali; per la parte coreana, il Ministero degli affari esteri, il Ministero della cultura, il Ministero delle scienze, educazione e sport.

Più specificamente, l'attuazione dell'Accordo avverrà attraverso la redazione di un Programma esecutivo concordato tramite riunioni periodiche di una Commissione mista che sarà istituita *ad hoc*, secondo quanto previsto dall'articolo 19 dell'Accordo, e che avrà il precipuo compito di perfezionare gli obiettivi e di stabilire le modalità degli interventi e i contributi finanziari necessari. Tali riunioni saranno precedute e seguite da scambi di informazioni con le Amministrazioni competenti e con organismi privati e si terranno alternativamente nelle capitali dei due Paesi.

SEZIONE 3. - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («Opzione zero»)

L'opzione di non intervento avrebbe ricadute negative sul ruolo leader dell'Italia come potenza culturale derivante dal mancato adempimento dell'obbligazione politica sul piano internazionale con la firma dell'Accordo, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre, senza l'Accordo permarrebbero le criticità indicate alla lettera c) della sezione prima.

SEZIONE 4. - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

SEZIONE 5. - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) *Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti*

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti Accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

B) *Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi di tipo socioecono-

mico, si attendono invece benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico, culturale ed in particolare archeologico.

C) *Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti*

Non sussistono obblighi informativi a carico dei destinatari.

D) *Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate*

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

E) *Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio*

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dalle competenti Amministrazioni; anche le Università, i musei ed i centri e organismi di ricerca pubblici e privati sono in grado di concorrere con gli strumenti a loro disposizione all'attuazione dell'Accordo. A tale fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è già prevista una copertura finanziaria a valere sui fondi del Ministero degli affari esteri.

SEZIONE 6. - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo. Dall'esecuzione dell'Accordo, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare per quanto concerne la migliore diffusione della cultura e della lingua italiana e per quanto attiene alle possibilità di collaborazioni in un settore di così prioritario interesse come quello relativo alla tutela del patrimonio artistico e culturale.

SEZIONE 7. - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) *Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio*

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali nell'ambito di un'apposita Commissione Mista ai sensi dell'articolo 19 del-

l'Accordo. L'esame dei programmi esecutivi ad opera di quest'ultima consentirà ad artisti, studenti, dottorandi, docenti, Università, musei, centri e organismi di ricerca pubblici e privati, nonché persone fisiche e giuridiche operanti nei campi della cultura e dell'istruzione, di beneficiare dell'Accordo.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

All'Accordo sarà data pubblicità tramite gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali sono le Amministrazioni titolate a gestire la materia con gli ordinari strumenti a loro disposizione. Esse effettueranno, altresì, il monitoraggio delle attività connesse.

L'articolo 19 dell'Accordo prevede la creazione di una commissione mista, che si riunirà, in date da concordare per le vie diplomatiche, alternativamente a Roma e Seoul, ed avrà il compito di controllare lo stato di attuazione.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR

L'Accordo in questione ha durata illimitata (articolo 22). L'Accordo potrà, altresì, essere modificato in qualsiasi momento consensualmente dalle Parti (articolo 21). Il Ministero degli affari esteri, con cadenza biennale, effettuerà la prevista VIR, in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi nei campi delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico e nel settore degli scambi giovanili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 4, 5, 8, 11 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 17.180 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e in euro 28.380 a decorrere dall'anno 2014, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 3, 5, 7, 8, 9, 13 e 16, pari a euro 237.740 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le spese di missione di cui ai citati articoli 4, 5, 8, 11 e 19 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per i beni e le attività culturali provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati*Quella*
Per copia conforme**ACCORDO IN MATERIA DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA**

Il governo della Repubblica Italiana e il governo della Repubblica Coreana (qui di seguito denominati "le Parti Contraenti");

Desiderosi di rafforzare le relazioni di amicizia esistenti tra i due paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche attraverso l'ulteriore sviluppo della cooperazione nel settore delle arti, della cultura, dell'istruzione, del patrimonio culturale ed archeologico, dei giovani e dello sport;

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti promuoveranno ed incoraggeranno lo sviluppo di una cooperazione paritaria e reciprocamente favorevole ai sensi del presente Accordo, nel rispetto delle leggi e regolamenti applicabili in vigore nei rispettivi paesi.

Articolo 2

Le Parti Contraenti sosterranno e promuoveranno attività bilaterali e multilaterali nel settore della cultura, che potrebbero inserirsi nel quadro dei programmi delle organizzazioni internazionali di cui esse sono parte.

Articolo 3

Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative tese ad incoraggiare lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente agevolerà e promuoverà lo studio della lingua, della letteratura e della storia dell'altro paese presso le Università e gli altri istituti di istruzione superiore, in particolare incrementando le docenze ed i lettori collegati a tale studio.

Articolo 4

Le Parti Contraenti coopereranno nel settore dell'istruzione attraverso lo scambio di documenti e visite di esperti al fine di migliorare la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione e del loro sviluppo, e con lo scopo di comparare i sistemi ed i piani di studio per giungere ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati e diplomi di istruzione.

Articolo 5

1. Le Parti Contraenti incoraggeranno ed agevoleranno, di comune accordo e nella misura consentita dai fondi disponibili, le attività delle istituzioni culturali, accademiche e didattiche dell'altra Parte nel proprio territorio.

2. Le Parti Contraenti si consulteranno per giungere ad un accordo sulle strutture necessarie per le istituzioni di cui al presente Articolo.

Articolo 6

Le Parti Contraenti promuoveranno la collaborazione ed i contatti diretti tra le rispettive università ed altri Istituti di insegnamento superiore o specializzato attraverso accordi specifici tra tali Istituti di insegnamento, in particolare attraverso lo scambio di lettori, ricercatori ed esperti che parteciperanno a conferenze, visite di studio, convegni, simposi e seminari.

Articolo 7

Le Parti Contraenti promuoveranno contatti e collaborazioni dirette tra gli enti governativi competenti in materia di arti visive, dello spettacolo, letteratura, architettura e architettura d'interni, in vista della partecipazione a festival, rappresentazioni, esposizioni ed altri incontri organizzati dai due paesi. Le Parti Contraenti incoraggeranno inoltre lo scambio di rappresentanti di tali settori, compresi quelli che lavorano nel campo delle arti visive e dello spettacolo, allo scopo di condividere conoscenze ed esperienze.

Articolo 8

Le Parti Contraenti favoriranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni attraverso la promozione di progetti comuni e coproduzioni cinematografiche, al fine di accrescere il valore della cinematografia in entrambi i paesi.

Articolo 9

Le Parti Contraenti incoraggeranno, in particolare attraverso l'istituzione di premi ed altri incentivi, la traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell'altro paese.

Articolo 10

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione tra le rispettive autorità governative competenti nel settore della proprietà intellettuale e dei relativi diritti.

Articolo 11

Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione diretta tra musei ed istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale nonché tra le biblioteche dei due paesi, allo scopo di promuovere la tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale e la tutela e gestione del paesaggio culturale.

Articolo 12

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'organizzazione di simposi e seminari, ricerche congiunte, scavi e progetti di restauro congiunti ed altre iniziative tese a migliorare e conservare il rispettivo patrimonio culturale ed archeologico.

Articolo 13

Le Parti Contraenti assegneranno, in base ai fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, borse di studio in materie di interesse specifico, rivolte a studenti, insegnanti e lettori dell'altro paese per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituti di istruzione. I destinatari di tali borse di studio beneficeranno delle condizioni più favorevoli ai sensi delle leggi e regolamenti in vigore nel paese ospitante.

Articolo 14

Le Parti Contraenti perseguiranno una stretta collaborazione tra le rispettive amministrazioni allo scopo di prevenire ed eliminare il traffico illegale di opere d'arte, articoli culturali, beni audiovisivi, beni protetti, documenti ed altri oggetti di valore, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in vigore nei rispettivi paesi.

Articolo 15

Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani, libertà politiche e civili, nonché pari opportunità tra i sessi e tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

Articolo 16

Le Parti Contraenti promuoveranno la cooperazione nei settori del giovani e dello sport attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze ed attraverso viaggi di studio, gare e qualunque altra iniziativa opportuna. Le Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione tra le rispettive organizzazioni pubbliche e private competenti in materia di questioni giovanili allo scopo di sviluppare lo scambio di esperienze e le iniziative internazionali legate ai giovani.

Articolo 17

Le Parti Contraenti incoraggeranno ogni forma di scambio o collaborazione tra individui ed organizzazioni nel settore della filmografia, della radio e della televisione.

Articolo 18

Le Parti Contraenti si impegnano a sostenere congiuntamente progetti di cooperazione culturale tra le istituzioni ed organizzazioni dei due paesi e quelle di un paese terzo. Ove necessario, le Parti Contraenti si consulteranno prima di assicurare tale sostegno.

Articolo 19

Ai fini di un'efficace attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, composta dai rappresentanti designati da ciascuna Parte Contraente. Le funzioni della Commissione Mista prevedono la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione di programmi ed accordi successivi. La Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle capitali dei due paesi, in date da concordare per le vie diplomatiche.

Articolo 20

Qualunque controversia relativa all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo verrà risolta attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti Contraenti.

Articolo 21

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualunque momento con il consenso di entrambe le Parti Contraenti. Gli eventuali emendamenti entreranno in vigore seguendo le stesse procedure previste per l'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 22

1. Il presente Accordo entrerà in vigore successivamente all'avvenuto scambio di note verbali con le quali le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne previste per la sua entrata in vigore, ed avrà durata illimitata.
2. Il presente Accordo potrà essere rescisso in qualunque momento e la rescissione prenderà effetto sei mesi dopo l'avvenuta notifica all'altra Parte Contraente. La rescissione non pregiudicherà i programmi o le attività concordate ai sensi del presente Accordo e non ancora giunte a termine al momento della stessa, salvo diversamente concordato dalle Parti.
3. A partire dal momento della sua entrata in vigore, il presente Accordo annullerà e sostituirà l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Corea fatto a Seoul il 9 marzo 1965 ed entrato in vigore il 16 giugno 1970.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 21/10/05 in due esemplari nelle lingue italiano, coreano e inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze relative all'interpretazione, farà fede il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA



**AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Contracting Parties");

Desirous of strengthening the friendly relations existing between the two countries and of promoting mutual understanding and knowledge through further development of cooperation in the fields of the art, culture, education, cultural and archaeological heritage, youth and sports;

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote and encourage the development of cooperation under this Agreement on the basis of equality and mutual benefit, and in accordance with the applicable laws and regulations in force in their respective countries.

Article 2

The Contracting Parties shall support and promote bilateral and multilateral activities in the field of culture, which could be set up in the framework of the programmes of the international organizations of which the Contracting Parties are members.

Article 3

The Contracting Parties shall support those initiatives that encourage the study, dissemination and instruction of their own language and culture in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party shall facilitate and promote the study of the language, the literature and the history of the other country in their universities and other institutions of higher education, in particular through an increase of professorships and lectureships related to such study.

Article 4

The Contracting Parties shall cooperate in the field of education by exchanging documents and visits by experts in order to improve their knowledge of the other's educational systems and their development, and for the purpose of comparing the systems and syllabuses in order to reach an agreement on the reciprocal recognition of educational certificates and diplomas.

Article 5

1. The Contracting Parties, by mutual agreement and to the extent permitted by the funds available, shall encourage and facilitate the activities of the other Party's educational, academic and cultural institutions in their territories.
2. The Contracting Parties shall consult each other to reach an agreement on the facilities required for the institutions mentioned in this Article.

Article 6

The Contracting Parties shall promote direct contact and collaboration between their universities and other higher or specialized educational institutions by means of specific arrangements between such educational institutions, particularly through the exchange of lecturers, researchers and experts who will participate in lectures, study visits, conventions, symposia and seminars.

Article 7

The Contracting Parties shall promote direct contact and collaboration between governmental agencies concerned with the areas of visual arts, performing arts, literature, architecture, and interior design, with the aim of participating in festivals, performances, exhibitions and other meetings organised by the two countries. The Contracting Parties shall also encourage exchanges of representatives in such areas, including those concerned with the visual and performing arts, for the purpose of sharing their knowledge and experience.

Article 8

The Contracting Parties shall favor cooperation between their related organizations, through promotion of common projects and co-production of cinema, in order to increase the value of the cinema of both countries.

Article 9

The Contracting Parties shall encourage, particularly by awarding prizes and other incentives, the translation and publication of literature of the other country.

Article 10

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of copyright and related rights, between the respective competent governmental authorities.

Article 11

The Contracting Parties shall encourage direct cooperation between the museums, archaeological and cultural heritage institutions, and libraries of the two countries with a view to promoting the protection, conservation, and restoration of their cultural heritage and the protection and management of their cultural landscape.

Article 12

The Contracting Parties shall promote cooperation in the field of cultural heritage and archaeology through exchanges of information and expertise, organization of symposia and seminars, joint research, joint excavation and restoration projects and other initiatives aimed at enhancing and conserving their respective cultural and archaeological heritage.

Article 13

The Contracting Parties shall, to the extent permitted by the funds available and on a reciprocal basis, grant to students, teachers and lecturers whose nationals of the other country scholarships for university courses and research projects at universities or educational institutions on subjects of specific interest. The said scholarship recipients shall be granted the most favourable terms under the laws and regulations in force in the host country.

Article 14

The Contracting Parties shall pursue close cooperation between their respective administrations with the aim of preventing and suppressing the illegal trafficking of artworks, cultural items, audio-visual goods, protected goods, documents and other valuable objects, in accordance with the rules and regulations in force in their respective countries.

Article 15

The Contracting Parties shall promote the exchange of knowledge and experience concerning human rights, civil and political liberties, as well as equal opportunities between the sexes and the protection of ethnic, cultural, and linguistic minorities.

Article 16

The Contracting Parties shall promote cooperation in the fields of youth and sports through the exchange of information and experience and by means of study visits, competitions and any other suitable initiatives. The Contracting Parties shall encourage cooperation between their respective public and private organizations concerned with youth issues in order to develop the exchange of experience and initiatives on international issues related to youth.

Article 17

The Contracting Parties shall encourage any form of exchange or collaboration between persons and organizations in the fields of film, radio and television.

Article 18

The Contracting Parties shall endeavour to support, on a joint basis, projects of cultural cooperation between institutions and organizations of their two countries and those of a third country. When necessary, the Contracting Parties shall consult each other prior to providing such support.

Article 19

For the purpose of the effective implementation of this Agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee for cultural cooperation, composed of representatives designated by each Contracting Party. The functions of the Joint Committee shall include the supervision of the implementation of this Agreement and the approval of supplementary programmes and arrangements. The Joint Committee shall meet alternately in the capital cities of the two countries, on dates to be agreed upon through diplomatic channels.

Article 20

Any disparities which may arise from the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled by consultations and negotiations between the Contracting Parties.

Article 21

This Agreement may be amended at any time with the consent of both Contracting Parties. Any amendments shall enter into force following the same procedures as to the entry into force of this Agreement.

Article 22

1. This Agreement shall enter into force upon the exchange of diplomatic notes whereby the Contracting Parties shall notify each other of the fulfilment of their domestic requirements for its entry into force, and shall have an unlimited duration.

2. This Agreement may be terminated at any time and termination shall be effective six months after notification to the other Contracting Party. The termination shall be without prejudice to any programmes or activities agreed upon under this Agreement and not yet completed at the time of its termination, unless otherwise agreed by the Contracting Parties.

3. Upon its entry into force, this Agreement shall terminate and replace the Cultural Agreement Between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea done at Seoul on March 9, 1965 and entered into force on June 16, 1970.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on 21st October 2005 in duplicate in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA



